

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

Per iniziativa della F.R.A.V. (Federazione Regionale dell'Artigianato Veneto) e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:

- a) F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. Veneto
- b) F.I.L.C.A. - C.I.S.L. Veneto
- c) Fe.N.E.A.L. - U.I.L. Veneto

viene istituita la Cassa Edile Artigiana Veneta (C.E.A.V.) della Regione Veneto.

ART. 2 - SEDE - DURATA - FUNZIONE

La C.E.A.V. ha inizialmente sede in Marghera-Venezia via F.lli Bandiera, 35.

Essa adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto, a favore dei datori di lavoro e dei dipendenti dalle imprese edili aderenti che sotto qualsiasi ragione sociale esercitano l'attività dell'edilizia ed affini per le quali, a norma del C.C.N.L., vige l'obbligo di iscrizione.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

ART. 3 - RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in relazione alla attività della Cassa stessa, è competente il Foro di Venezia.

Tutti i datori di lavoro e lavoratori iscritti ed assistiti eleggono il proprio domicilio presso la sede della Cassa per servizi e funzioni da questa svolti.

ART. 4 - SCOPI

La C.E.A.V. ha i seguenti scopi:

- a) - svolgere ogni forma di assistenza e informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortuni, maternità diritto allo studio, nonché in materia di anzianità professionale edile a favore degli aventi diritto;
- b) - riscuotere, amministrare e distribuire le quote sindacali e di adesione contrattuale degli associati ed iscritti che saranno determinate dalla contrattazione Nazionale e territoriale;

- c) - riscuotere ed utilizzare i contributi per il funzionamento, prestazioni ed assistenza che le sono attribuiti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali territoriali delle competenti Organizzazioni territoriali di categoria;
- d) - riscuotere, amministrare e liquidare periodicamente agli aventi diritto le percentuali del trattamento economico retributivo secondo quanto previsto da accordi sindacali.
- e) - erogare, agli aventi diritto, le assistenze economiche e le prestazioni determinate da accordi sindacali.

La Cassa, qualora il contratto nazionale di lavoro o gli accordi territoriali ne prevedano il versamento presso la stessa, ha la possibilita' di amministrare, con separata gestione, i contributi dovuti per la formazione professionale.

La Cassa potra' infine svolgere, in via straordinaria e compatibilmente con le proprie possibilita' e strutture, ogni altro compito che le fosse demandato dalle parti stipulanti.

ART.5 - ISCRITTI

Agli effetti del presente Statuto sono iscritti alla Cassa i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti di cui al precedente art.2).

I rapporti di iscrizione presso la Cassa iniziano con la comunicazione, fatta a tali fini dal datore di lavoro, dei dati anagrafici dell'azienda e del lavoratore dipendente e con il contestuale versamento della quota di adesione come previsto nel regolamento.

Il rapporto di iscrizione del datore di lavoro presso la Cassa cessa per: a) - cessazione dell'attivita' lavorativa;

- b) - trasferimento dalla sede dell'impresa fuori dal territorio della Regione Veneto.

Il rapporto di iscrizione del lavoratore dipendente presso la Cassa cessa per: a) - morte dell'iscritto;

- b) - cessazione di attivita' lavorativa per inabilita' o vecchiaia ai sensi di legge;

- c) - passaggio alle dipendenze di un datore di lavoro che non rientri nelle prescrizioni di cui all'artico-

ART. 6 - VERSAMENTO CONTRIBUTI

Il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti per le finalità di cui al precedente art. 4, viene effettuato nelle misure e con le modalità stabilite dalla contrattazione nazionale e/o dagli accordi sindacali territoriali.

Al versamento delle quote del contributo a carico dei lavoratori dipendenti provvede il datore di lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione relativa ad ogni periodo di paga.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di cui al comma precedente, la Cassa potrà adottare, nell'ambito della Legge e del C.C.N.L. vigente, i provvedimenti del caso che verranno decisi di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 7 - ORGANI STATUTARI

Sono organi della Cassa Edile Artigiana:

1. - il Consiglio di Amministrazione;
2. - il Consiglio di Presidenza;
3. - il Presidente;
4. - il Vice-Presidente;
5. - il Collegio dei Sindaci.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cassa è retta da un C. di A. composto da n. 22 membri: che saranno nominati secondo quanto stabilito da accordi sindacali tra le parti di cui all'art. 1 in misura paritaria tra rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli Artigiani e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Il C. di A. nella sua riunione di insediamento nomina il Consiglio di Presidenza.

ART. 9 - DURATA DELL' INCARICO

I membri del C. di A. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. È altresì data facoltà alle Associazioni che hanno provveduto alla nomina di ciascun consigliere di provvedere alla sua sostituzione anche prima della scadenza del mandato. I membri del Consiglio nominati in sostituzioni di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

membri che hanno sostituito.

ART.10 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del C. di A. potra' essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese, tale somma sara' stabilita di anno in anno dal C. di A..

ART.11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il C. di A. provvede alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.


Spetta in particolare al C. di A.:


- a) - nominare il Consiglio di Presidenza della Cassa;
- b) - nominare il Collegio Sindacale;
- c) - approvare i Bilanci preventivi e consuntivi della Cassa;
- d) - approvare il regolamento interno della Cassa;
- e) - vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa ed in particolar modo su quello riguardante la riscossione delle contribuzioni e l'erogazione delle prestazioni come previsto dal regolamento;
- f) - decidere sull'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- g) - contrarre e concedere mutui, costituire riserve ordinarie, accordare pegni e ipoteche, consentire iscrizioni, post-ergazioni, cancellazioni di ogni di sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G. L. del debito pubblico con facolta' di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilita', anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere tramite arbitri e o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti e recederne, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere o costruire immobili.


ART.12 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il C. di A. si riunisce di norma ogni trimestre, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio e' fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine di convocazione sara' ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il direttore della Cassa assiste







alla riunione del C.di A. dietro invito dello stesso ed adempie alle funzioni di Segretario del Consiglio.

ART. 13 - MAGGIORANZE

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validita' delle riunioni del C.di A. e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese:

- a) - a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in caso di composizione paritetica dei rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) - all'unanimita' qualora i presenti alla riunione del C.di A. non rappresentino pariteticamente le due parti, datori di lavoro ed organizzazioni sindacali. Tale unanimita' deve essere richiesta da un consigliere nel corso della seduta in questione.

Ove per effetto delle disposizioni di cui alla lettera a) e b) che precedono, la delibera sull'argomento all'ordine del giorno non possa essere presa, la decisione verra' rinviata alla successiva riunione del C.di A. Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nella impossibilita' di deliberare, la materia verra' demandata alle parti stipulanti di cui all'articolo 1.

ART. 14 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza, nominato dal C.di A. e' composto da n. 6 membri di cui:

- tre membri tra i componenti del C.di A., designati dalle Organizzazioni Sindacali degli Artigiani;
- tre membri tra i componenti il C. di A., designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Il Consiglio di Presidenza nella sua riunione di insediamento nomina, al suo interno, il Presidente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni Artigiane dei datori di lavoro ed il Vice-Presidente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) nominare il Presidente della Cassa ai sensi dell'articolo 14;
- b) nominare il Vice-Presidente della Cassa ai sensi dell'articolo 14;
- c) nominare il Direttore della Cassa;

Baruffi
G. Piana
Baruffi

- d) promuovere i provvedimenti amministrativi giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- e) provvedere alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Cassa e delle relative note esplicative;
- f) provvedere alla compilazione del regolamento interno della Cassa;
- g) assumere e licenziare il personale della Cassa fissandone il relativo trattamento economico;
- h) conoscere e derimere i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori in merito alla erogazione delle prestazioni, assistenze e provvidenze.

In particolari situazioni di necessita' ed urgenza il consiglio di Presidenza puo' assumere decisioni che tuttavia dovranno essere ratificate dal C.di A. entro il piu' breve tempo possibile. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Presidenza, il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.

ART.16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 1 volta al mese; le convocazioni possono essere effettuate per via breve, anche telefonica.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, partecipa anche il Direttore della Cassa provvedendo a redigere i relativi verbali.

ART.17 - PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facolta' di sostituzione di cui all'art. 9, oppure di dimissioni.

Il Presidente ha la firma sociale ed a lui spetta :

- a) rappresentare la Cassa di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- c) promuovere, di concerto con il Vice-Presidente, le convocazioni del C.di A. e del Consiglio di Presidenza e presiedere le adunanze;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni del C.di A. e del Consiglio di Presidenza;
- e) esercitare tutti i poteri che gli competono per essere il rappresentante legale della Cassa.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

ART.18 - VICE-PRESIDENTE

Il vice-Presidente dura in carica tre anni, salvo la facolta'

Dallo   

di sostituzione di cui all'art. 9 oppure di dimissioni.

Spetta al Vice-Presidente:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente statuto;
- b) coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- c) sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

ART.19 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Sindaci e' composto da n.3 membri effettivi e due supplenti designati:

due dalle Organizzazioni Sindacali Artigiane;

due dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;

uno di comune accordo, tra le parti, dall'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio e' quello iscritto all'Albo dei revisori dei Conti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al momento della loro nomina il C.di A. fissa il loro compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio in conformita' alle vigenti disposizioni di Legge in materia. Il Collegio Sindacale esercita le attribuzioni ed ha il dovere di cui all'art.2403 e segg. del C.C. in quanto applicabili.

Essi sono obbligati a riferire al C.di A. le eventuali irregolarita' riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili. Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione e' fatta senza alcuna formalita' di procedura. Tutte le riunioni e gli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro verbale del Collegio Sindacale.

ART.20 - DIRETTORE

Il direttore e' nominato dal Consiglio di Presidenza a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

Il direttore ha il compito di:

- a) organizzare e controllare i servizi predisposti in base al regolamento;
- b) attuare le singole deliberazioni del C.di A. e le decisioni del Consiglio di Presidenza;
- c) riferire ogni qualvolta ne sia richiesto o lo reputeri opportuno al Consiglio di Presidenza e al C.di A. tutte le notizie relative all'andamento della Cassa.

d) adempiere tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente statuto e regolamento.

Al direttore sono direttamente subordinati i dipendenti della Cassa.

ART.21 - PATRIMONIO

Il patrimonio netto della Cassa e' costituito :

- a) dal fondo di riserva ordinario al quale vengono interamente devoluti gli avanzi di gestione e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi netti;
- b) dal fondo di riserva straordinario al quale affluiscono direttamente i lasciti, le donazioni, le elargizioni ed in genere le entrate straordinarie che entrano a far parte del patrimonio della Cassa. Qualora i lasciti, donazioni, ecc. consistano in beni mobili o immobili, l'apporto al fondo di riserva straordinario corrispondera' al valore venale ad essi attribuito, con criteri di prudenzialita', dal C.di A.
- c) dagli speciali accantonamenti deliberati dal C.di A. in sede di bilancio.

ART.22 - ENTRATE

Le entrate della Cassa sono costituite:


- a) dall'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art.4 sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori;
- b) dagli interessi attivi sulle anzidette somme;
- c) dalle entrate previste per ritardati versamenti nelle misure che saranno stabilite dal C.di A. e secondo le modalita' fissate dal Regolamento;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, ecc. aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della cassa.

ART.23 - PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la Cassa fara' fronte con le entrate di cui al precedente articolo. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovra' essere giustificato dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari o bancari, ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice-Presidente. Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale, deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e Vice-Presidente.

ART.24 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI



L'esercizio finanziario della Cassa decorre dal primo ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio verra' compilato il bilancio consuntivo che deve constare della situazione patrimoniale e del conto economico della gestione. Quest'ultima deve indicare analiticamente le entrate e le spese di competenza anche se non ancora riscosse o pagate, cioe' stabilite nel loro esatto ammontare. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Presidenza, deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci e del C. di A. almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del C.di A. nella quale viene posto in approvazione. Detta riunione deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre entro il 30 aprile di ogni anno deve essere compilato ed approvato il preventivo di gestione per l'esercizio in corso.

ART.25 - DISPOSIZIONI FINALI - ESTINZIONE DELLA CASSA E SUA LIQUIDAZIONE.

L'estinzione della Cassa e la sua liquidazione devono essere disposte su concorde deliberazione delle Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori competenti, sentito il parere del C.di A. della Cassa. Dovra' operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attivita' per disposizioni di legge o qualora venga a perdere, per qualsiasi titolo, la propria autonomia finanziaria e funzionale. In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori competenti provvederanno alla nomina di un liquidatore per ogni organizzazione rappresentata nel C. di A. Trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, provvedera' in difetto il Presidente del Tribunale di Venezia. Le Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori all'atto della nomina determinano i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura di liquidazione sara' devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza, ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori competenti. In caso di disaccordo la devoluzione anzidetta sara' effettuata insindacabilmente dal Presidente del Tribunale di Venezia.

ART.26 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dalle parti costituenti di cui all'art.1, sentito il parere del C. di A. della Cassa.

ART.27 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto
valgono, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore.

P. de G...
W. de Toldo

Zulma
G. F. ...

Battaglia Poole

Francesco